

Al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni, relative alla condizione risolutiva (ove ricorrono le condizioni).

Art. 3

(Tipologia d'aiuto e anticipazione)

L'aiuto di cui all'art. 2 è erogato sotto forma di contributo in conto capitale.

La richiesta dell'anticipo deve essere effettuata, per il tramite del CAA o di un professionista accreditato dalla Regione Siciliana a mezzo compilazione di domanda di pagamento utilizzando la specifica funzionalità del SIAN. Il termine per la presentazione (rilascio) della domanda di pagamento per l'anticipazione è fissato al **15/06/2024**. Le domande di pagamento rilasciate oltre tale termine non saranno ritenute ricevibili (Art. 5 del bando OCM 2023-2024 così come modificato dall'avviso pubblico prot. 79622 del 10/04/2024), successivamente la domanda cartacea corredata dalla cauzione in originale dovrà pervenire dell'agricoltura di Catania entro il **24/06/2024**.

I beneficiari, in applicazione del D.D.G. 3805 del 10/08/2023, possono richiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo non superiore al **60%** del contributo ammesso a finanziamento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Qualora il beneficiario ammesso all'aiuto abbia richiesto in domanda di sostegno l'anticipazione sul contributo, è fatto obbligo allo stesso beneficiario di presentare, entro il termine di cui sopra, la relativa domanda di pagamento dell'anticipo; la mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo comporterà la revoca dell'intero finanziamento e l'archiviazione dell'istanza d'aiuto.

Qualora l'anticipo eventualmente concesso non venga integralmente utilizzato, si procederà all'incameramento della fidejussione secondo le disposizioni previste dagli artt. 5 e 6 del DM in applicazione dell'art. 2 del Reg. delegato UE n. 2021/374.

Per il tramite di AGEA OP verranno altresì applicate le seguenti penalità:

- a- 3 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b- 2 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c- 1 anno di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

La stessa penalità di cui alla lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto (collaudo) entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 4

(Termine esecuzione attività, proroghe, varianti e modifiche al progetto)

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto biennale così come previsto dalla circolare AGEA e dal Bando Regionale e ss.mm.ii. è il **30/06/2025**.

Entro tale data dovrà essere altresì presentata e rilasciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento cartacea, unitamente a tutta la documentazione prevista per il collaudo, dovrà pervenire all'Ispettorato Agricoltura di Catania entro il **07 luglio 2025** (farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificato (PEC)). Le domande pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe. La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata biennale, può essere prevista solo tramite un DM o Circolare del MASAF.

La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini disposti comporta la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%;

Le **varianti** al progetto presentato sono ammesse se proposte inderogabilmente all'Ispettorato Agricoltura di Catania e secondo le procedure fissate dalle Istruzioni Operative, emanate da AGEA O.P., n. 27, ORPUM prot. 22922 del 28/03/2023, e ss.mm.ii., pubblicate sul sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa". Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l'impianto originario del progetto che dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno.

La variante inoltre non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. **La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.**

Le varianti di azioni/interventi/sottointerventi devono derivare da circostanze imprevedute o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento. Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e non oltre il **30/04/2025** e presentata all'IPA competente entro il **06/05/2025**.

Nel caso che il richiedente presenti una istanza di variante la stessa dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno. Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite del CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

La ditta richiedente, **entro e non oltre il 30 Aprile 2025**, dovrà inoltrare e rilasciare l'istanza telematica di variante, pena l'inammissibilità della richiesta; la documentazione cartacea a supporto della richiesta di variante di che trattasi dovrà essere consegnata all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il **06 Maggio 2025**. Farà fede il timbro di accettazione dell'IPA competente per territorio. Le istanze di variante, debitamente motivate e corredate della necessaria documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ispettorato Agricoltura, ai fini dell'eventuale successiva autorizzazione.

L'Ispettorato dell'Agricoltura comunicherà via PEC l'esito dell'istruttoria al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario potrà ritenere ammessa l'istanza.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P.A., saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se in fase di accertamento finale delle opere realizzate (collaudo) si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata precedentemente approvata una istanza di variante, fatta eccezione per le modifiche minori, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicola.

Nel caso sia stata concessa l'anticipazione sul contributo, si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

Per quanto non previsto nel presente articolo in merito alle varianti, si rimanda alle disposizioni dell'art. 7 dell'allegato al DDG n. 3805/2023 del 10/08/2023 e alle istruzioni operative n. 27/2023 al paragrafo 17.

Art. 5

(Domanda di pagamento a saldo)

Tutte le operazioni di investimento ammesse a finanziamento, compreso le eventuali varianti approvate, dovranno essere completate **entro il 30/06/2025. Entro tale data dovrà essere rilasciata, attraverso il portale SIAN (www.sian.it), la domanda telematica di pagamento del saldo.**

La richiesta di collaudo, corredata della relativa documentazione cartacea dovrà essere consegnata all'Ispettorato entro il **07 luglio 2025** (farà fede la data di consegna all'IPA. Le domande pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta l'avvio delle procedure per la revoca totale del contributo concesso nonché l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 del presente decreto.

Alla domanda di pagamento a saldo dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove pertinente, in duplice copia di cui una originale:

- **relazione tecnica** sugli investimenti realizzati ed il miglioramento ottenuto in termini di rendimento globale dell'impresa, l'adeguamento alle richieste del mercato e l'aumento della competitività (art. 50 paragrafo 1 del Reg. UE n.1308/2013) redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato e dal rappresentante legale;
- per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico (qualora sia stato chiesto il punteggio di cui al punto n. 8 interventi di efficientamento energetico), **efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale : una dettagliata relazione** redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.
- **elenco dei documenti** giustificativi di spesa;
- **elaborati grafici quotati** con l'ubicazione delle eventuali attrezzature, macchinari ed impianti oggetto dell'intervento (piante, prospetti, sezioni). Per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
- **fotocopia dell'originale dei giustificativi di spesa** (Fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo). Gli importi indicati nelle fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo devono essere dettagliati e singolarmente imputabili ad ogni singola spesa sostenuta per la realizzazione del progetto. Le fatture elettroniche devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento saldo, pena la non ammissibilità delle stesse. Nelle fatture elettroniche non possono essere indicate spese cumulative per più beni, gli importi devono essere singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta riconducibile ad ogni singolo bene acquistato al fine della realizzazione del progetto ammesso all'aiuto. Le fatture elettroniche dovranno essere state emesse con la seguente dicitura **"regolamento Ue n. 1308/2013 art 50) – OCM Vino Investimenti (PNS) campagna 2023/2024 oltre al numero della domanda di aiuto"**. Laddove non fosse possibile indicare la dicitura in forma completa, la formula del testo dovrà contenere obbligatoriamente il riferimento alla campagna "2023" ed una dicitura dalla quale sia evidente il riferimento alla misura Investimenti (esempio: Reg. UE 1308/2013 art. 50 campagna 2023/2024, oppure: "Investimenti _PNS camp.2023/2024 . Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato (matrice, marca modello e numero di matricola del bene oggetto di richiesta del finanziamento od altro dato utile alla identificazione del bene oggetto della emissione della fattura di saldo). Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro "giustificativi di spese e di pagamento": tutti gli importi indicati devono

essere al netto dell'IVA, non sarà possibile avere un importo complessivo, finanziabile ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013 art.50), maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto ("Quadro C"), e non sarà possibile indicare somme di spesa maggiore rispetto a quelle ammesse;

- **documenti di trasporto del bene.** I dati dei documenti di trasporto dovranno essere indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Il DDT è necessario che sia sempre allegato alla fattura differita (TD24). Il documento di trasporto è corretto se sottoscritto dal conducente e dal destinatario.
- **titoli abilitativi per le opere strutturali:** applicazione e verifica, nel caso in cui al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi, richiesti dalla vigente normativa, e questi non risultassero essere stati presentati successivamente, dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere, altresì, presentata la **comunicazione di fine lavori** trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'**avvenuto accatastamento**, o di **avvenuta richiesta**.
- **per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità** qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto è necessaria la dichiarazione da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice;
- **copia dell'originale dei giustificativi di pagamento** (Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento). Sono ammesse a contributo, esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni. I beneficiari devono allegare, alla domanda di pagamento a saldo, la quietanza di pagamento, o estratto conto rilasciato dall'Istituto bancario relativo alla modalità di pagamento utilizzata (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con carta di credito) dal quale risulti: data dell'operazione, data della valuta, numero della transazione eseguita, o numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nelle istruzioni operative AGEA n. 27/2023 al paragrafo 25;
- **Estratto conto corrente;**
- **copia autenticata del libro giornale IVA acquisti**, relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'accertamento;
- **Computo metrico consuntivo**, con annotazione, nel caso di macchinari ed attrezzature, delle relative fatture. Le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato;
- **verbali di pesatura** relativi alle opere realizzate con profilati metallici- ove pertinente;
- **certificato di Agibilità** rilasciato dal Comune- ove pertinente ;
- **dichiarazione del tecnico progettista** resa ai sensi dell'art.49 comma 5 L.R. 13/86 attestante:
 - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - che vi è rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori;
 - che tutti i macchinari, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica";
 - che la documentazione di spesa allegata si riferisce a spese sostenute unicamente alla iniziativa progettuale in argomento;
 - che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
- **documentazione fotografica geotaggata** dei lavori in corso d'opera e di quelli ultimati con particolari relativi alle opere edili realizzate e alle macchine ed attrezzature oggetto del finanziamento;
- **dichiarazione relativa all'acquisto** dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti di produzione oggetto delle agevolazioni descrivendo per ognuno di essi gli estremi della fattura, il fornitore, la matricola ed il numero identificativo riportato in planimetria;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del L.R. di impegno a rispettare il vincolo imposto dall'art. 71 del reg. (UE) 1303/2013.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria, per l'espletamento del procedimento istruttorio. La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Art. 6

(Obblighi e prescrizioni generali)

Il recesso di una o più azioni determina la revoca totale della concessione dell'aiuto, ed il contestuale obbligo per il beneficiario di presentare una istanza di revoca dell'aiuto. Il beneficiario deve presentare istanza di revoca all'aiuto biennale, tramite l'applicativo SIAN, prima dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:

- I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze

eccezionali debitamente comprovate e riconosciute. Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

- Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito dall'art. 4 del presente decreto. Tali spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).
- La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti dovrà comunque essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale. Per le categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana, al fine di accertare inequivocabilmente la congruità delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, in sede di rendicontazione per il collaudo finale delle opere, dovrà essere presentata la fattura della ditta produttrice della macchina e/o attrezzatura ammessa/e a finanziamento, con allegata DSAN, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dalla stessa ditta produttrice, che il prezzo indicato nella fattura è conforme al proprio listino prezzi ufficiale, eventualmente depositato alla CCIAA competente per territorio. Potrà essere ritenuta ammissibile anche la fattura rilasciata dal rivenditore agente di zona ufficiale della medesima ditta produttrice, il quale allegnerà analogo DSAN come sopra indicato.
Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni singola attività o operazione che afferisce alla azione/intervento/sottointervento del progetto ammissibile, da fatture originali dalle quali dovrà essere visibile ed identificabile ogni singola spesa. Le voci di fornitura espresse in fattura dovranno trovare corrispondenza con le analoghe voci espresse nel preventivo.
- Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nelle domanda di aiuto e/o pagamento. Da tale conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto. **Pertanto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.**
- **Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura);**
Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Art. 7

(Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 6 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi, prescrizioni (eventuali prescrizioni inerenti all'iniziativa progettuale) e presentare i seguenti documenti:

- Le spese relative alla messa in opera e montaggio dovranno essere contabilizzate e fatturate a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento;
- **Tutti i beni acquistati dovranno essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento Ue n. 1308/2013 – Art.50, Investimenti campagna 2023/2024.**

Art. 8

(Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi, in loco ed ex post secondo le procedure previste nelle Istruzioni Operative n° 27 di AGEA prot. 0022922 del 28/03/2023, reperibili sul sito www.agea.gov.it;

Art. 9

(Recupero degli importi indebitamente percepiti)

Gli importi indebitamente percepiti erogati sono recuperati maggiorati degli eventuali interessi, presso i beneficiari, secondo le modalità e le condizioni descritte al par. 31 delle Istruzioni Operative n° 27 di AGEA prot. 0022922 del 28/03/2023 e ss.mm.ii;

Art. 10

(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 11

(Clausola compromissoria)

La presente disposizione è soggetta alla seguente clausola compromissoria: Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2023/2024 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.it;

Art. 12

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Si informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, viale Regione Siciliana 2771, Palermo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

CATANIA li 30/04/2024

Il Dirigente dell'U.O.S9.07
(Dott. Vito Bentivegna)

Il Dirigente del Servizio 9
(Dott. Giovanni Sutera)

(Firme Autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 91/1993)